

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1997

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 131, recante disposizioni urgenti per il pagamento di somme dovute in base a titoli esecutivi e per altri interventi previsti dal Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuazione del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che disciplinava il programma di ricostruzione post-terremoto nell'area metropolitana di Napoli, ha posto problemi di rilevante gravità sotto un duplice profilo.

Si premette che il Parlamento, con la legge 8 agosto 1995, n. 341, di conversione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, ha operato la scelta di trasferire agli enti attuatori, tra i quali diversi comuni della regione Campania, le opere della ricostruzione, i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, unitamente alle risorse allora stimate sufficienti per il completamento e la definizione del contenzioso.

Ciò premesso i problemi sorgono, in primo luogo, per l'esistenza di un diffuso contenzioso con i concessionari degli interventi, che ha portato all'adozione di numerosi lodi nei confronti dell'Amministrazione. Tali lodi comportano un debito di oltre 400 miliardi (seppure non definitivo dal momento che pendono avanti alla corte d'appello di Napoli le relative impugnazioni per nullità) che, stante la esecutorietà dei lodi, è un debito attuale, per il pagamento del quale i concessionari stanno agendo in via esecutiva.

In secondo luogo, un ulteriore problema è costituito dalla difficoltà dei comuni e degli altri enti destinatari a completare gli alloggi e le opere trasferite, soprattutto a causa della carenza di strutture e mezzi e del venir meno dei poteri speciali in base ai quali avevano agito i Commissari straordinari succedutisi nel tempo. Ciò ha determinato una stasi nel processo di ultimazione, con il conseguente rischio di una vanificazione degli scopi del programma di ricostruzione.

Con il presente decreto-legge si intende perseguire, senza modificare la legislazione vigente, un duplice obiettivo: predisporre procedure accelerate per il pagamento dei lodi esecutivi, sia pure con le cautele che si connettono alla soggezione dei titoli alla rescissione per effetto dell'impugnazione; e creare un centro unico di riferimento dell'azione amministrativa, nella persona di un Commissario straordinario che possa anche guidare gli enti proprietari nella scelta dei completamenti da abbandonare con il recesso dell'Amministrazione da contratti a tal fine già stipulati o, invece, nella prosecuzione degli interventi che presentano i requisiti attuali della necessità e dell'urgenza.

Il Commissario (il quale, come si è detto, non altera la ripartizione delle competenze già prevista dalla vigente legislazione) garantisce, inoltre, un riferimento unitario all'esterno, verso i creditori, ed assicura così una gestione più razionale delle risorse disponibili, oltre ad una cura diretta di vicende contenziose che, per effetto dei precedenti passaggi normativi e con la cessazione dell'Ufficio del funzionario CIPE, sono ormai prive di una organizzazione amministrativa che le segua in modo specifico.

In particolare, il decreto-legge dispone quanto segue.

All'articolo 1, il comma 1 prevede la nomina di uno o più Commissari organi straordinari degli enti attuatori - per definire il contenzioso e il completamento degli interventi.

I commi 2 e 3 disciplinano i compiti del Commissario per quanto attiene rispettivamente alla definizione del contenzioso ed al completamento degli interventi. Il comma 2 dispone che il Commissario provveda al pagamento dei lodi arbitrali esecutivi entro il

termine di sessanta giorni, termine entro il quale sono conseguentemente interrotte le procedure esecutive in corso. Il pagamento - a tutela dell'eventuale diritto alla restituzione delle somme pagate che dovesse derivare dall'annullamento totale o parziale del lodo - è subordinato alla prestazione di idonea fideiussione bancaria. Il comma 3 prevede la ricognizione dello stato di attuazione del programma e la individuazione di una scala di priorità degli interventi.

Il comma 4 prevede che il Commissario proponga agli enti lo stralcio dal programma delle opere ancora non iniziate o comunque ritenute non necessarie e disciplina altresì le relative conseguenze sui rapporti con i concessionari.

Il comma 5 limita l'attività operativa del Commissario, in nome e per conto degli enti destinatari, agli interventi di estrema urgenza, attribuendogli i poteri speciali già di competenza dei precedenti organi straordinari, ma con il limite della osservanza delle norme in materia di affidamento degli appalti e di tutela sanitaria e ambientale.

I commi 6 e 7 individuano le disponibilità finanziarie e di personale utilizzabili dal Commissario per l'espletamento dei suoi compiti.

Il comma 8 - in difetto di contraria disposizione - fa salva la disciplina generale in tema di esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.

I commi 9 e 10, infine, dispongono la destinazione di risorse, già previste dalla vigente legislazione, alle finalità individuate dal decreto.

In particolare, il quadro finanziario delle somme a disposizione del Commissario per la realizzazione delle finalità del decreto è costituito dalle seguenti risorse, già finalizzate alla realizzazione per gli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e al relativo contenzioso:

lire 200 miliardi derivanti dalla conservazione delle somme iscritte al capitolo 1361 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996, concernente il pagamento di titoli esecutivi a favore delle imprese concessionarie delle opere;

lire 294 miliardi iscritti ai capitolo 7098 dello stato di previsione per l'anno 1997 del predetto Ministero, concernente il completamento delle opere;

lire 316 miliardi giacenti presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli sulle contabilità speciali n. 1400 e n. 1401, intestate all'ex funzionario CIPE incaricato del completamento delle opere del titolo VIII, in attesa di trasferimento agli enti destinatari;

le disponibilità finanziarie già trasferite agli enti destinatari delle opere ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 244 del 1995, e non ancora utilizzate.

Un'ulteriore disposizione del decreto (articolo 2) proroga di un anno il termine per l'acquisto di alloggi da parte del comune di Napoli.

La relazione tecnica non viene conseguentemente redatta in quanto il decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 131, recante disposizioni urgenti per il pagamento di somme dovute in base a titoli esecutivi e per altri interventi previsti dal Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Decreto-legge 19 maggio 1997, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997

Disposizioni urgenti per il pagamento di somme dovute in base a titoli esecutivi e per altri interventi previsti dal Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare corso, con le opportune cautele, al pagamento di somme dovute da pubbliche amministrazioni sulla base di titoli esecutivi, derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, con modalità che non ostacolino la corretta funzionalità delle amministrazioni medesime, nonchè di dettare altre disposizioni relative agli interventi medesimi ai fini del loro selettivo completamento nel quadro delle attuali disponibilità finanziarie e con il necessario snellimento delle procedure;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati, uno o più commissari straordinari per la definizione del contenzioso derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed al decreto-legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonchè per il completamento degli interventi stessi nei limiti di cui al comma 5. Il commissario straordinario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del citato decreto-legge, è organo straordinario degli enti attuatori, compie, in nome e per conto di questi ultimi, gli

adempimenti di cui al presente articolo ed ha la legittimazione esclusiva nei giudizi di cognizione e di esecuzione, comunque derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente comma; in particolare i titoli esecutivi non possono essere azionati nei confronti di altri enti o organi. Il commissario straordinario, per la difesa in giudizio nelle controversie relative agli interventi di cui al presente comma, comprese quelle in corso, si avvale degli uffici legali degli enti attuatori e, su richiesta di questi ultimi, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2. Il commissario straordinario provvede prioritariamente alla ricognizione del contenzioso relativo ai predetti interventi, al pagamento dei titoli esecutivi, all'eventuale definizione in via amministrativa del contenzioso medesimo, anche a norma dell'articolo 31-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal decreto-legge 3 aprile 1995, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. I concessionari, aventi diritto sulla base di titoli esecutivi non ancora notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono presentare domanda di pagamento entro trenta giorni dalla medesima data o dalla data in cui si è formato il titolo esecutivo, se successiva. I titoli esecutivi già notificati sono presi in esame senza necessità di apposita domanda. Il commissario straordinario provvede al pagamento entro sessanta giorni dalla data della domanda o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i titoli esecutivi già notificati. In caso di pendenza dell'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo azionato, è comunque atteso l'esito dell'istanza medesima. Per la durata della procedura di cui al presente comma, non possono essere iniziate e, se iniziate, sono interrotte le procedure esecutive promosse, anche nei confronti degli enti proprietari, sulla base dei predetti titoli; le somme pignorate, anche presso terzi, sono liberate da ogni vincolo. Il pagamento di somme dovute sulla base di sentenze non passate in giudicato è subordinato alla prestazione di idonea fideiussione bancaria.

3. Il commissario straordinario provvede, altresì, alla verifica delle opere di completamento, individuando le priorità e i tempi della loro realizzazione, nonché la compatibilità del completamento col quadro finanziario complessivo derivante dalle somme ancora disponibili sui fondi di cui al comma 6 e dall'onere del contenzioso. A tal fine il commissario straordinario provvede in particolare a:

a) verificare lo stato di attuazione del programma di ricostruzione con riferimento ai singoli interventi e quantificare le somme occorrenti per l'ultimazione;

b) classificare, d'intesa con gli Enti interessati, gli interventi da effettuare secondo le seguenti priorità:

1) interventi di estrema urgenza, necessari per assicurare l'utilizzazione di opere già ultimate, ivi compreso il ripristino di opere vandalizzate, nonché per evitare danni gravi e irreparabili;

2) interventi necessari per ultimare opere in avanzata fase di esecuzione;

3) interventi per ultimare opere iniziate per le quali si accerti la perdurante stretta necessità ai fini della funzionalità del programma di ricostruzione.

4. Il commissario straordinario propone alle amministrazioni ed agli enti interessati lo stralcio dal programma delle opere di cui al comma 3 non ancora iniziate, o che comunque, anche in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non appaiono strettamente necessarie ai fini della funzionalità del programma. In caso di deliberazione di stralcio i contratti e le convenzioni eventualmente già stipulati sono risolti di diritto, con attribuzione alle controparti dell'importo delle prestazioni o lavori già eseguiti e con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo a qualunque titolo.

5. Il commissario straordinario compie, in nome e per conto degli enti proprietari, gli atti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera *b*), n. 1), ivi compresi i collaudi, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto dell'esigenza di definire prioritariamente il contenzioso derivante dagli interventi, già eseguiti o in corso d'opera. A tale fine utilizza le procedure e i poteri di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonchè gli atti e le procedure poste in essere dai commissari straordinari del Governo e dai funzionari incaricati dal CIPE, salva in ogni caso l'osservanza delle norme in materia di affidamento degli appalti e di tutela sanitaria e ambientale.

6. Il commissario straordinario, per le complessive finalità di cui al comma 1, utilizza i fondi disponibili sui capitoli 1361 e 7098 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, nonchè i fondi trasferiti agli enti attuatori ed ancora disponibili.

7. Il commissario straordinario si avvale di personale comandato da amministrazioni pubbliche, nonchè del personale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche e della struttura messa a sua disposizione dall'ente attuatore dell'intervento. Al provvedimento di comando si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 14 a 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127; può altresì stipulare convenzioni con strutture tecnicamente idonee o con professionisti estranei per lo svolgimento di determinate attività specificamente individuate. Il compenso del commissario straordinario è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'ente interessato, e grava, unitamente al costo delle menzionate convenzioni, sui fondi per le opere interessate.

8. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per la parte non derogata dal presente decreto.

9. Le disponibilità iscritte per l'anno 1996 sul capitolo 1361 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, concernente le opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, non utilizzate al 31 dicembre 1996, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi 1997 e 1998.

10. I fondi di cui al comma 9 e quelli iscritti sul capitolo 7098 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997 sono destinati, nel limite complessivo di lire

450 miliardi, oltre che alle finalità di cui al comma 1, alla reintegrazione, in via prioritaria rispetto alle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dei capitoli di bilancio eventualmente utilizzati per le medesime esigenze in applicazione dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Art. 2.

1. Il termine di cui all'articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è prorogato di un anno.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1997.

SCÀLFARO

PRODI - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK